



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”

Approvato con deliberazione del C. C. n° 2 del 26.03.2015
Modificato con deliberazione del C.C. n° 15 del 28.07.2015



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 – Principi generali	3
Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo	3
Art. 3 – Finalità dell'imposta	3
Art. 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Art. 5 – Misura dell'imposta	3
Art. 6 – Esenzioni	3
Art. 7 – Riduzioni	3
Art. 8 – Versamento dell'imposta	4
Art. 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Art. 10 – Accertamenti	4
Art. 11 – Sanzioni	5
Art. 12 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune	5
Art. 13 – Rimborsi	5
Art. 14 – Contenzioso	6
Art. 15 – Disposizioni finali	6



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1
Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Art. 2
Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Aprile 2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ameno.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Art. 3
Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ameno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Ameno.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) I minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Art. 7
Riduzioni

1. E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta per i soggetti passivi facenti parte di un gruppo di almeno 25 persone.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

2. E' applicata una riduzione del 50% dell'imposta dal sesto giorno di soggiorno continuativo (**comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2015**)

Art. 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Ameno. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ameno della somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno in ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del trimestre successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al successivo articolo.

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare, per ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione al Comune, riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre di riferimento, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al trimestre successivo.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in via telematica, ovvero su altro supporto informatico.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'amministrazione comunale.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Ameno del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 10

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

dell'evasione ed elusione.

Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
 3. Per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 è disciplinato dalla L. 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 12
Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 13
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.



COMUNE DI AMENO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 14
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° Aprile 2015.